



# Regione Siciliana

PRESIDENZA

Ufficio della Segreteria di Giunta  
Struttura di Coordinamento n. 2



Prot. n. 3777

Palermo, 11/10/2011

OGGETTO: Deliberazione n. 233 del 13 settembre 2011.

“Direttiva all’A.R.A.N. Sicilia per il rinnovo dei contratti di lavoro per il personale regionale del Comparto non dirigenziale – Deliberazione della Giunta regionale n. 469 del 17 dicembre 2010 - Esplicitazione”.

ALL’ASSESSORATO REGIONALE  
DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA  
FUNZIONE PUBBLICA

-Ufficio di Gabinetto

-Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale

ALLA SEGRETERIA GENERALE

e, p.c.

ALL’UFFICIO DI GABINETTO  
DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

L O R O   S E D I

Per gli adempimenti di rispettiva competenza, si trasmette copia della deliberazione in oggetto indicata adottata dalla Giunta regionale nella seduta del 13 settembre 2011.

SPG



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 233 del 13 settembre 2011.

“Direttiva all’A.R.A.N. Sicilia per il rinnovo dei contratti di lavoro per il personale regionale del Comparto non dirigenziale – Deliberazione della Giunta regionale n. 469 del 17 dicembre 2010 - Esplicitazione”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n.28 e 10 aprile 1978, n.2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche;

VISTO il D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12;

VISTO il D.P.Reg. 28 giugno 2010, n. 370;

VISTO il proprio Regolamento interno;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n.10 ed, in particolare, l’art. 27, comma 1;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

VISTO il D.P. Reg. n.3387 del 26 settembre 2003 che ha recepito l’accordo contrattuale del 30 giugno 2003;

VISTA la deliberazione n. 469 del 17 dicembre 2010, con la quale la Giunta regionale ha approvato le linee guida, formulate dal Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale, che costituiscono direttive per l’ARAN per il rinnovo dei contratti di lavoro per il personale del Comparto e dell’Area della Dirigenza;

VISTO il IV punto della direttiva, acclusa alla succitata deliberazione della Giunta regionale n. 469/2010, riguardante il Comparto non dirigenziale, con il quale viene indicato di: “Adeguare la classificazione del personale ai nuovi



assetto derivanti dalla riforma della Pubblica Amministrazione Regionale senza che ciò comporti costi nuovi e maggiori oneri per la Regione”;

CONSIDERATO che tale espressione si potrebbe prestare a diverse interpretazioni e che, conseguentemente, appare necessario fornire all'ARAN Sicilia ulteriori indicazioni per il prosieguo dell'attività negoziale;

CONSIDERATO che al riguardo si reputa opportuno osservare che l'evoluzione del quadro normativo e finanziario in materia di rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni porta a rivedere il rapporto tra legge e contratto e limita gli istituti della contrattazione e di progressione di carriera; che, in particolare, l'attuale quadro economico e finanziario pone ai Paesi dell'Unione europea obiettivi di bilancio straordinari e la riduzione del debito pubblico; che occorre, altresì, tenere in considerazione i principi contenuti nella legge 4 marzo 2009, n. 15 e nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in materia di ambito di riserva della contrattazione e ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico; che l'utilizzazione dei fondi FAMP per fini riclassificatori comporterebbe la drastica riduzione se non l'impossibilità di prestazioni accessorie collegate alla produttività e/o al merito e/o alle stesse esigenze dell'amministrazione (turnazione, lavoro straordinario, ecc.) e l'utilizzazione di quelli stanziati per i miglioramenti economici pregiudicherebbe la possibilità di riconoscere gli adeguamenti al costo della vita che la richiamata deliberazione della Giunta regionale n. 469/2010 vuole invece attribuire nella medesima percentuale già attribuita ai dipendenti statali;

RITENUTO di precisare che l'espressione “Adeguare la classificazione del personale ai nuovi assetti derivanti dalla riforma della Pubblica



Amministrazione Regionale senza che ciò comporti costi nuovi e maggiori oneri per la Regione”, contenuta al punto IV della direttiva per il Comparto non dirigenziale, acclusa alla deliberazione della Giunta regionale n. 469 del 17 dicembre 2010, va intesa nel senso che dalla nuova riclassificazione dei dipendenti non devono scaturire maggiori costi rispetto all’ammontare complessivo delle retribuzioni attualmente erogate agli stessi dipendenti e che, pertanto, nel rispetto dell’ordinamento vigente, in sede di rinnovo contrattuale nessun nuovo onere può essere imputato ai fondi già esistenti per la produttività o a quelli destinati ai miglioramenti economici o a qualsiasi altra predefinita destinazione; che la riclassificazione del personale dovrà essere operata, quindi, senza alcun ricorso alle risorse del FAMP, destinate esclusivamente alla remunerazione della produttività, e non dovrà implicare alcuna ipotesi di progressione orizzontale né tantomeno verticale rispetto all’attuale inquadramento giuridico ed economico del personale regionale, atteso che diversamente si porrebbe in netto contrasto con le attuali disposizioni normative contenute nei decreti legislativi 30 marzo 2001, n. 165 e 27 ottobre 2009, n. 150,

#### DELIBERA

per quanto esposto in preambolo, di precisare che l’espressione “Adegua la classificazione del personale ai nuovi assetti derivanti dalla riforma della Pubblica Amministrazione Regionale senza che ciò comporti costi nuovi e maggiori oneri per la Regione”, contenuta al punto IV della direttiva per il Comparto non dirigenziale, acclusa alla deliberazione della Giunta regionale n. 469 del 17 dicembre 2010, va intesa nel senso che dalla nuova riclassificazione dei dipendenti non devono scaturire maggiori costi rispetto



all'ammontare complessivo delle retribuzioni attualmente erogate agli stessi dipendenti e che, pertanto, nel rispetto dell'ordinamento vigente, in sede di rinnovo contrattuale nessun nuovo onere può essere imputato ai fondi già esistenti per la produttività o a quelli destinati ai miglioramenti economici o a qualsiasi altra predefinita destinazione; che la riclassificazione del personale dovrà essere operata, quindi, senza alcun ricorso alle risorse del FAMP, destinate esclusivamente alla remunerazione della produttività, e non dovrà implicare alcuna ipotesi di progressione orizzontale né tantomeno verticale rispetto all'attuale inquadramento giuridico ed economico del personale regionale, atteso che diversamente si porrebbe in netto contrasto con le attuali disposizioni normative contenute nei decreti legislativi 30 marzo 2001, n. 165 e 27 ottobre 2009, n. 150.


IL SEGRETARIO

(M.G. Nicoletti)



IL PRESIDENTE

(R. Lombardo)



SPG